



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

TRIBUNALE DI TRANI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRANI

**UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
PER LA PUGLIA E BASILICATA DI BARI**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

(LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 e D.LGS. 10 OTTOBRE 2022 N. 150)

VISTA la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con Messa alla Prova e nei confronti degli irreperibili”.

VISTO il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, ed in particolare:

VISTI l’art. 27 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e gli artt. 456, co.2, e 458-bis, co. 2, c.p.p., che prevedono la facoltà per l’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso del giudizio immediato, nonché in caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto del giudice dell’istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

VISTI gli artt. 29 e 41 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nonché gli artt. 464-bis co. 1, e 464-ter.1 c.p.p. e l’art. 141-bis, co. 1-bis, disp. att. c.p.p., che disciplinano la proposta del pubblico ministero della sospensione del procedimento con messa alla prova della persona sottoposta ad indagini;

VISTI l’art. 32 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e l’art. 550, co. 2, c.p.p., che estendono indirettamente l’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, ampliando la categoria di reati astrattamente ammissibili all’istituto;

VISTI l’art. 41 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e l’art. 141-ter, co. 1-bis disp. att. c.p.p., che stabiliscono che gli Uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 464-ter.1, co. 1 c.p.p., entro il termine di trenta giorni;

VISTO l’art. 90 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che stabilisce le disposizioni transitorie e relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova, applicabili ai procedimenti penali pendenti in primo grado e in appello alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

VISTI l’art. 25 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e l’art. 448, co. 1-bis, c.p.p., che prevedono l’applicazione concordata di una pena sostitutiva su richiesta dell’imputato e del pubblico ministero, con sospensione del processo e udienza fissata entro sessanta giorni tramite provvedimento del giudice;

VISTI l'art. 28 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e gli artt. 459, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p., che disciplinano la sostituzione della pena detentiva, a seguito di decreto penale di condanna, con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo previsto dall'art. art. 56-bis L. n. 689/1981;

VISTI l'art. 31 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e l'art. 545-bis c.p.p., che disciplinano il procedimento di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dalla Legge n. 689/1981.

VISTI l'art. 34 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e l'art. 593, co. 3, c.p.p., che prevedono l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;

VISTI l'art. 71 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e gli artt. 53, 55, 56, 56-bis, 56-ter, 56-quater, 57, 58, 59, 61, 61-bis, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76 della Legge n. 689/1981, che disciplinano le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità e della pena pecuniaria, tanto in fase di cognizione quanto in fase esecutiva davanti alla magistratura di sorveglianza;

VISTI gli artt. 38, 39 e 71 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, gli artt. 102, 103, 103-bis, 103-ter, 107 e 108 della Legge n. 689/1981, e gli artt. 660 e 678, co. 1-bis, c.p.p., che disciplinano la conversione della pena pecuniaria principale o sostitutiva, in una delle pene sostitutive previste dagli articoli precedenti – esclusa la pena pecuniaria sostitutiva – e le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni relative alle pene convertite;

VISTI l'art. 78 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e l'art. 47, co. 3-ter, della Legge n. 354/1975, che disciplinano la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale a chi abbia espiato almeno metà della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare e abbia mantenuto un comportamento tale da rendere l'affidamento più idoneo alla sua rieducazione, assicurando comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati;

VISTO l'art. 95 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che stabilisce le disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, applicabili ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto.

CONCORDATO che, ai fini del presente protocollo, le Parti sono così individuate e per ciascuna deve intendersi quanto segue:

- per "Tribunale" deve intendersi il Tribunale di Trani;
- per "Procura" deve intendersi la Procura della Repubblica di Trani;
- per "UEPE" deve intendersi Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e Basilicata di Bari;
- per "Sportello" deve intendersi Sportello MAP (Messa alla Prova) e pene sostitutive presso il Tribunale di Trani.

Nel prosieguo del presente protocollo, i soggetti sopra individuati saranno indicati collettivamente come "Parti".

Tutto ciò premesso, le Parti concordano le seguenti modalità operative.

Art. 1 **Sportello MAP e pene sostitutive**

1. Presso la sede del Tribunale di Trani è istituito lo "Sportello MAP e pene sostitutive" a cura dell'UEPE, quale punto di riferimento per imputati, difensori, magistrati, associazioni ed enti interessati. Lo Sportello assicura:

- Informazioni relative alla messa alla prova (MAP) e alle pene sostitutive delle pene detentive brevi;
 - Acquisizione della modulistica necessaria per l'avvio delle procedure;
 - Supporto nella predisposizione della domanda di ammissione alla messa alla prova.
2. Lo Sportello potrà costituire sede di programmazione e sperimentazione di iniziative formative rivolte ai diversi attori coinvolti e raccogliere eventuali criticità connesse all'attuazione della messa alla prova e all'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.
 3. Lo Sportello sarà operativo un giorno al mese in un locale messo a disposizione dall'Ordine degli Avvocati di Trani, all'interno del Tribunale, con la presenza di: personale UEPE, volontari ex art. 78 O.P., volontari del Servizio Civile Universale, esperti ex art. 80 O.P. dell'UEPE, personale del Nucleo di Polizia Penitenziaria. Nel caso si rilevasse l'esigenza di una operatività con frequenza maggiore, le parti potranno concordare diversa cadenza.

Art. 2

Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata dall'indagato/imputato

1. La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere presentata dall'imputato, ovvero dall'indagato nei casi previsti, o dal difensore munito di procura speciale, in sede di udienza fissata per l'ammissione alla Messa alla Prova.
Sono ammessi imputati non recidivi per reati quali: violazione del Codice della Strada; violazione della disciplina di cui al D.P.R. n. 309/90; resistenza a Pubblico Ufficiale.
L'istanza deve contenere:
 - a. informazioni sulle condizioni personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato;
 - b. dichiarazione di disponibilità dell'imputato a svolgere attività lavorative, di studio, di formazione professionale o altre utili alla rieducazione e al reinserimento sociale, nonché eventuali programmi terapeutici, indicando luogo e modalità di svolgimento;
 - c. dichiarazione di una delle associazioni convenzionate con i Tribunali e presenti nel Portale dedicato del Ministero della Giustizia, disponibile ad accogliere la persona interessata al procedimento per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, unitamente alla proposta di un programma di trattamento compatibile con le competenze professionali e le attitudini lavorative dell'interessato, tenendo conto del fatto di reato e delle esigenze della struttura ospitante.
2. Quando ricorrono le condizioni oggettive e soggettive e il Giudice dispone di elementi sufficienti per decidere senza ausilio dell'UEPE, emette Ordinanza di sospensione del procedimento con Messa alla Prova, indicando il periodo di sospensione e la durata del lavoro di pubblica utilità;
3. Con l'Ordinanza di ammissione, il Giudice fissa la data dell'udienza per la valutazione dell'esito della Messa alla Prova, tenendo conto dei tempi di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni, degli adempimenti assicurativi e della durata del programma. La nuova udienza è fissata, di regola, non prima di novanta giorni dalla prevedibile conclusione del programma.
4. La Cancelleria del Giudice trasmetterà tempestivamente all'UEPE l'Ordinanza con il programma di trattamento definitivo per la sottoscrizione di accettazione da parte dell'indagato/imputato. L'Ordinanza deve riportare le generalità complete della persona destinataria del provvedimento (cognome, nome, luogo e data di nascita), evitando le formule "*in atti generalizzato*" o riferimenti ai numeri del procedimento penale (esempio RGNR – RGT – RGGIP, ecc.), attesa l'impossibilità per l'UEPE di accedere alle banche dati dei Tribunali.
5. Per ipotesi di reati diversi da quelli indicati al comma 1, la richiesta di elaborazione del programma per la messa alla prova deve essere formulata utilizzando prioritariamente il modulo MAP 1, allegato al presente protocollo, e presentata allo Sportello dedicato del Tribunale o presso l'UEPE oppure inoltrata all'indirizzo PEC ufficiale dell'UEPE. La richiesta deve contenere:
 - a. dati anagrafici completi dell'imputato/indagato (nome, cognome, luogo e data di nascita), residenza e/o domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e copia del documento di identità;
 - b. dati del difensore, comprensivi di recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni previste dal presente protocollo;

- c. informazioni sullo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sulla condizione di disoccupazione; in caso di inabilità lavorative, patologie invalidanti o problematiche legate all'abuso di sostanze, allegare idonea documentazione rilasciata dai servizi specialistici (es. Ser.D, CSM);
 - d. impegno e disponibilità a svolgere azioni riparatorie o risarcitorie del danno arrecato; qualora il risarcimento non sia possibile indicare le ragioni;
 - e. impegno e disponibilità ad avviare, ove possibile, un percorso di giustizia riparativa con la persona offesa, qualora questa manifesti consenso, oppure a intraprendere un diverso percorso riparativo individuato dai mediatori del costituendo Centro per la Giustizia Riparativa, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 42-67 del D.lgs. n. 150/2022 e all'129-bis c.p.p.;
 - f. autocertificazione, sottoscritta dall'interessato al procedimento ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 con la quale dichiara di non aver mai usufruito dell'istituto della messa alla prova e di non aver presentato analogha richiesta in altri procedimenti; in caso di richieste pendenti indicare il numero di R.G. e l'Autorità procedente;
 - g. copia di un atto processuale dal quale risultino l'imputazione e il numero del procedimento penale;
 - h. dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità presso un ente o associazione convenzionati con il Tribunale, ai sensi del D.M. n. 123 del 11/06/2014 tale ente può essere anche già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità previsto dall'art.54 D.lgs. n. 274/2000. In questa fase preliminare non è necessario allegare la dichiarazione di disponibilità dell'ente prescelto, che potrà essere trasmessa contestualmente alla formulazione del programma di trattamento;
 - i. se noti, nominativo del Giudice competente e data dell'udienza per la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza.
6. In caso di trasmissione all'UEPE tramite PEC, l'oggetto del messaggio deve riportare i dati anagrafici completi della persona interessata (nome, cognome, luogo e data di nascita) e il numero del procedimento (RGNR).
 7. La richiesta deve essere firmata personalmente dall'interessato. Qualora sia presentata dal difensore, questi deve essere munito di procura speciale e allegare copia della procura e del documento di identità della persona interessata al procedimento.
 8. La ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna generate dal sistema PEC hanno valore di attestazione dell'avvenuta richiesta del programma all'UEPE e devono essere allegate alla istanza di messa alla prova da presentare al Giudice, senza ulteriori formalità.

Art. 3

Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari

1. Quando il Pubblico Ministero intende proporre alla persona sottoposta ad indagini, con l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova, si avvale dell'UEPE per la formulazione della proposta, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Il supporto dell'UEPE è previsto per le ipotesi di reato rientranti nelle fasce E-F di cui all'art. 4 co. 4, e può essere richiesto anche per le altre fasce, a discrezione del Pubblico Ministero. In ogni caso, il Pubblico Ministero può fare riferimento a precedenti proposte per casi analoghi già valutati dall'UEPE, individuati anche sulla base dello scambio di informazioni previsto dall'art. 12 del presente protocollo.
2. Il Pubblico Ministero individua la durata del periodo di messa alla prova nel rispetto delle fasce indicate all'art. 4, mentre l'UEPE definisce i contenuti essenziali del programma trattamentale, individuando la tipologia del lavoro di pubblica utilità più adatta alle competenze professionali ed alle attitudini lavorative del soggetto, nonché ogni altra attività utile al percorso di reinserimento.
3. La richiesta dovrà contenere:
 - a. I dati anagrafici della persona sottoposta alle indagini (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, posta elettronica);
 - b. ove già nominato, l'indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
 - c. ove già disponibili, le informazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa o di studio, l'attestazione dello stato di disoccupazione e, in caso di particolari inabilità lavorative, patologie

invalidanti o problematiche legate all'abuso di sostanze, idonea documentazione dei servizi specialistici (Ser. D., CSM, ecc.).

Art. 4

Requisiti di ammissibilità e fasce di reato

1. Il Giudice del Tribunale, ricevuta l'attestazione di richiesta di sospensione del procedimento con beneficio di messa alla prova, valuta l'ammissibilità rispetto ai seguenti elementi:
 - a. che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
 - b. che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464-quater c.p.p. e 168 bis c.p., ossia che si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva nel massimo a quattro anni oppure dei delitti di cui al co. 2 dell'art. 550 c.p.p.;
 - c. che l'indagato/imputato abbia espresso il proprio consenso;
 - d. che l'indagato/imputato non sia stato già ammesso alla prova;
 - e. che non ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.
2. In caso di valutazione positiva il Giudice fissa l'udienza per l'ammissione, di regola non prima di sei mesi, disponendo la citazione dell'interessato e dell'eventuale persona offesa.
3. Per uniformare le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire limiti temporali che consentano all'UEPE di predisporre un programma personalizzato, i reati sono suddivisi in fasce, come riportato nella tabella al comma successivo, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile.
4. Le fasce determinate dal Tribunale sono le seguenti:

Fasce	Minimo	Massimo
Fascia A - Contravvenzioni punite con l'ammenda	10 giorni	1 mese
Fascia B - Contravvenzioni punite con pena pecuniaria o congiunta, delitti puniti con la sola pena della multa	1 mese	4 mesi
Fascia C - Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a due anni	3 mesi	6 mesi
Fascia D - Delitti puniti con la pena della reclusione da due a tre anni	5 mesi	8 mesi
Fascia E - Delitti puniti con la pena della reclusione da tre a quattro anni	8 mesi	12 mesi
Fascia F - Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a quattro anni (art. 550 comma 2 c.p.p.)	11 mesi	24 mesi

5. Il provvedimento del Giudice che contiene l'esito della valutazione di inammissibilità è comunicato tempestivamente dalla Cancelleria all'UEPE.

Art. 5

Inchiesta MAP

1. Solo dopo aver ricevuto comunicazione della data di udienza, il Funzionario incaricato dell'UEPE, al momento della presentazione dell'istanza di messa alla prova, acquisisce notizie anamnestiche e procede alla stesura di programmi di trattamento semplificato (Allegato A) oppure se ritenuto necessario, in relazione alla particolarità del caso, avvia anche un'indagine socio-comportamentale, alla quale corredare una proposta di programma di trattamento (Allegato B).
2. Per il programma di trattamento, deve essere acquisito il consenso dell'interessato e l'adesione dell'ente presso il quale l'indagato/imputato è chiamato a svolgere il lavoro di pubblica utilità.
3. La relazione di indagine socio-comportamentale contiene, se le circostanze lo richiedono (per la natura del reato o sulla base di altri elementi) le indicazioni relative a:
 - a. condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare;

- b. capacità e possibilità dell'imputato di adempiere al risarcimento del danno, di svolgere attività riparatorie.
4. Il programma di trattamento, allegato al presente protocollo come modello operativo, deve essere personalizzato in relazione alle caratteristiche individuali dell'indagato/imputato (personalità, condizioni di vita, situazione di lavoro, titolo di reato, ecc.). L'UEPE cura l'integrazione del programma, anche con il contributo dell'esperto psicologo ex art. 80 O.P. qualora ritenuto necessario, al fine di garantire la valutazione psico-sociale. Il programma deve specificare le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'eventuale attività di volontariato reperita, i tempi e luoghi di esecuzione, nonché la disponibilità dell'indagato o imputato ad attuare condotte riparative, comprese iniziative di risarcimento del danno o altre forme di riparazione, da realizzare attraverso il costituendo Centro di Giustizia Riparativa, quale struttura deputata alla gestione delle pratiche riparative.
5. Qualora si riscontrino patologie psichiatriche o dipendenze, il programma prevede necessariamente il coinvolgimento dei servizi specialistici (CSM, Ser. D.).
6. Le autorizzazioni per la modifica del domicilio (salvo in cui si debba verificare la compatibilità con la tutela della persona offesa) o quelle relative al lavoro di pubblica utilità possono essere concesse direttamente dall'UEPE, il quale ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria.
7. Il programma di trattamento, firmato dall'interessato (a cui viene consegnata copia), unitamente alla lettera di trasmissione o alla relazione sociale, deve essere inviato all'autorità giudiziaria procedente dieci giorni prima della data dell'udienza oppure, nell'ipotesi di proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata dal Pubblico Ministero, entro i termini di legge decorrenti dalla richiesta del Giudice per le indagini preliminari all'UEPE, di formulazione del programma (*art. 464-ter.1 c.p.p.*).

Art. 6 Ammissione al beneficio

1. Il Giudice, all'udienza fissata per l'ammissione della messa alla prova, sentite le parti presenti ed eventualmente anche la persona offesa, valutata l'idoneità del programma di trattamento elaborato dall'UEPE, anche all'esito delle eventuali integrazioni e modifiche stabilite con il consenso dell'interessato, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando il periodo di sospensione e la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità.
2. Qualora la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova sia promanata da una iniziativa del Pubblico Ministero, il Giudice, se non deve verificare la volontarietà dell'adesione dell'indagato/imputato e se non ritiene necessaria un'integrazione o una modifica del programma di trattamento, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con Messa alla Prova senza fissare udienza, indicando il periodo di sospensione e la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità.
3. Con l'Ordinanza di ammissione il Giudice fissa la data dell'udienza per la valutazione dell'esito della Messa alla Prova, tenendo conto dei tempi di firma del verbale di sottoposizione alle prescrizioni, della procedura amministrativa rispetto agli obblighi assicurativi e dell'entità del periodo di sospensione con messa alla prova e fissando la nuova udienza di regola non prima di 90 giorni dalla data di prevedibile conclusione del programma.
4. La Cancelleria del Giudice trasmette tempestivamente all'UEPE l'Ordinanza relativa con l'allegato programma di trattamento definitivo, al fine della sua sottoscrizione da parte dell'indagato/imputato. L'ordinanza dovrà contenere le generalità complete della persona destinataria del provvedimento (cognome, nome, luogo e data di nascita), evitando le formule "*in atti generalizzato*" o che rimandino ai numeri del procedimento penale (esempio RGNR – RGT – RGGIP, ecc.), attesa l'impossibilità per l'UEPE di accedere alle banche dati dei Tribunali.

Art. 7 Svolgimento della misura

1. Entro 10 giorni dall'emissione dell'Ordinanza di Messa alla Prova l'indagato/imputato deve presentarsi presso l'UEPE o presso lo Sportello dedicato per sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni. Una copia del verbale, redatto in duplice copia originale, è trasmessa al Giudice che ha emesso il provvedimento.

2. L'UEPE invia la comunicazione di avvio della Messa alla Prova anche all'Ente/Associazione presso il quale l'indagato/imputato svolgerà il lavoro di pubblica utilità, con l'invito di fornire riscontro sull'effettivo inizio.
3. L'UEPE informa il Giudice sull'andamento della misura solo nei seguenti casi: andamento negativo; se la prova abbia durata inferiore al previsto; necessità di proporre modifiche al programma di trattamento; proposta di conclusione anticipata della misura per il raggiungimento degli obiettivi del programma.
4. Alla scadenza del periodo di Messa alla Prova, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza di valutazione, l'UEPE trasmette al Giudice una relazione finale sull'andamento e sull'esito del periodo di esecuzione della prova.
5. Nell'udienza all'uopo fissata, il Giudice, se la Messa alla Prova ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Se la Messa alla Prova ha avuto esito negativo, emette l'Ordinanza con cui dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.
6. L'esito del procedimento è comunicato, a cura della Cancelleria del Giudice, all'UEPE al fine dell'aggiornamento della banca dati dello SDI (sistema informativo interforze).

Art. 8

Procedimento di applicazione di una pena sostitutiva senza l'ausilio dell'UEPE

1. Il difensore dell'imputato, non oltre l'udienza di discussione finale, si impegna ad anticipare – nelle forme prescritte – la disponibilità dell'imputato alla eventuale sostituzione della pena detentiva breve, avendo cura di prestare un consenso specifico, da cui si ricavi espressamente per quali delle pene sostitutive sia concesso e per quali invece debba intendersi negato, allegando ogni elemento utile che possa consentire al giudice di decidere in ordine alla sostituzione della pena detentiva. In particolare:
 - a. fornisce ogni notizia utile sulle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato;
 - b. attesta la disponibilità dell'imputato a svolgere attività lavorative, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione e al reinserimento sociale ovvero, ove necessario, programmi terapeutici, specificando luogo e modalità di svolgimento di tali attività;
 - c. indica la disponibilità di un domicilio idoneo proprio o del nucleo familiare;
 - d. nell'eventualità che possa applicarsi il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, acquisisce la disponibilità di una delle associazioni convenzionate con i Tribunali mediante la consultazione del Portale dei Lavori di Pubblica Utilità reso disponibile sul sito web del Ministero della Giustizia; propone un programma di trattamento compatibile con le competenze professionali e le attitudini lavorative del condannato, anche in relazione al fatto di reato e alle esigenze della struttura presso cui si svolgerà il lavoro di pubblica utilità.
2. Quando ricorrono le condizioni oggettive e soggettive per l'applicazione di una pena sostitutiva di una pena detentiva breve, il Tribunale, qualora sia in possesso di elementi sufficienti per decidere immediatamente senza l'ausilio dell'UEPE, acquisiti anche ai sensi del precedente comma 1, sentito il pubblico ministero, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive e ne dà avviso all'UEPE che, in esito al passaggio in giudicato della sentenza e alla successiva ordinanza di esecuzione del Magistrato di Sorveglianza ovvero immediatamente in caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prende in carico il soggetto per la predisposizione del programma di trattamento; in caso di condanna alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare o della semilibertà, ne dà avviso anche all'Ufficio di Sorveglianza; in caso di condanna alla pena sostitutiva della semilibertà, ne dà avviso anche al PRAP.
3. Quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 448 comma 1 bis c.p.p. e il giudice sia in possesso di elementi utili per decidere immediatamente, si applica quanto previsto dal precedente comma 2.
4. Quando trattasi di imputato non recidivo e di reati quali Violazione del Codice della Strada, Violazione della disciplina di cui al DPR 309/90 e Resistenza a Pubblico Ufficiale e qualora l'imputato e il pubblico ministero concordino l'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 448 comma 1

bis c.p.p. e il giudice sia in possesso di elementi utili per decidere immediatamente, si applica quanto previsto dal precedente comma 2 del presente articolo.

5. Nella sentenza di condanna ad una delle pene sostitutive, il Tribunale fissa le prescrizioni comuni indicate dall'art. 56-ter della Legge n. 689/1981, quelle specifiche individuate per ciascuna pena sostitutiva e ogni altra prescrizione utile al reinserimento sociale del condannato, oltre ad inserire l'ordine all'organo di polizia preposto alla notifica, di ingiungere al condannato a presentarsi immediatamente presso l'UEPE, in caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; viceversa, in caso di condanna alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare o della semilibertà, il medesimo ordine, rivolto all'organo di polizia preposto alla notifica, sarà contenuto nell'ordinanza di esecuzione del Magistrato di Sorveglianza, che valuta l'attualità delle prescrizioni e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e/o prescrizioni della pena, individuando, altresì, per il condannato semilibero, l'Istituto Penitenziario più vicino al suo domicilio.
6. Ai sensi dell'art. 56 bis comma 3 L. n. 689/81, in caso di conversione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il giudice indica l'esatto ammontare delle ore di lavoro di pubblica utilità cui il soggetto deve essere condannato, specificando, ove possibile, la frequenza settimanale dell'impegno; su richiesta del condannato, lo ammette, ove ritiene opportuno, ad una frequenza superiore al limite massimo di quindici ore settimanali.
7. Al condannato che, in ottemperanza all'ordine del giudice, si presenti immediatamente presso l'UEPE o presso lo Sportello, è rilasciata copia del verbale di avvenuta presentazione e di presa in carico, unitamente a copia della sentenza e dell'ordinanza esecutiva.
8. Nei casi disciplinati da questo articolo, che non prevedono l'ausilio dell'UEPE in fase istruttoria, l'UEPE, per la formulazione del programma di trattamento, si uniforma alle prescrizioni dettate dalla magistratura di cognizione e/o di sorveglianza e, ove necessario, propone al Tribunale competente le modifiche e gli accorgimenti utili al percorso di reinserimento sociale del condannato.
9. Nella elaborazione delle proposte di cui al presente articolo, si potrà tenere conto, senza alcun vincolo, degli esiti dello scambio di cui all'art. 12.

Art. 9

Procedimento di applicazione di una pena sostitutiva con l'ausilio dell'UEPE

1. Quando ricorrono le condizioni oggettive e soggettive per l'applicazione di una pena sostitutiva di una pena detentiva breve, il Tribunale, qualora non sia in possesso di elementi sufficienti per decidere immediatamente, sospende il processo e fissa un'apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso all'UEPE.
2. Nell'avviso di cui al comma che precede, il Tribunale avrà cura di allegare il verbale di udienza, dal quale risultino:
 - a) generalità complete della persona destinataria del provvedimento (cognome, nome, luogo e data di nascita), evitando le formule "*in atti generalizzato*" o che rimandino ai numeri del procedimento penale (esempio RGNR – RGT – RGGIP, ecc.), attesa l'impossibilità per l'UEPE di accedere alle banche dati dei Tribunali;
 - b) recapiti telefonici e indirizzi e-mail dell'imputato e del difensore;
 - c) capo di imputazione, dispositivo di condanna, data di rinvio;
 - d) consenso o diniego espresso alla sostituzione di una o più delle pene sostitutive, ai sensi del precedente articolo 8 comma 1;
 - e) nel caso in cui il soggetto si trovi o si sia trovato, per il reato oggetto del procedimento, in stato di misura cautelare, dovrà essere allegata anche la relativa ordinanza di convalida dell'arresto e di eventuale applicazione di misura cautelare, al fine di conoscere la posizione giuridica dell'imputato; nel caso in cui il soggetto sia detenuto per altra causa, dovrà essere specificato l'Istituto Penitenziario di appartenenza;
 - f) ogni altra documentazione acquisita al fascicolo processuale, utile all'espletamento delle attività demandate all'UEPE.
3. Qualora il Tribunale consulti l'UEPE per decidere sull'*an* della sostituzione della pena detentiva ed eventualmente sulla scelta della pena sostitutiva da applicare nel caso concreto, nell'avviso di cui al comma 1 richiede all'UEPE tutte le informazioni necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. In questo caso, il Funzionario

- incaricato dell'UEPE avvia una breve indagine socio-familiare nelle modalità ritenute più opportune in relazione alle particolarità del caso. La relazione di indagine socio-familiare deve contenere, se le circostanze lo richiedano (per la natura del reato o sulla base di altri elementi), le informazioni enucleate nel precedente articolo 8 comma 1 lett. a), b), c), oltre che una sintetica valutazione delle competenze professionali e delle attitudini lavorative dell'imputato, per l'eventuale svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
4. Il Funzionario incaricato trasmette la relazione al Tribunale, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza di *sentencing*.
 5. Nel caso previsto dall'art. 459 comma 1 ter c.p.p., il giudice del Tribunale concede l'eventuale termine richiesto dalla difesa per acquisire la disponibilità dell'ente allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, apponendo in calce all'istanza del difensore provvedimento di autorizzazione e data; l'imputato, personalmente o per il tramite del procuratore speciale, all'atto della presentazione presso l'UEPE o lo Sportello, deposita l'istanza con l'attestazione della concessione del termine.
 6. Il Tribunale, all'udienza di *sentencing* ovvero nel caso in cui consulti l'UEPE per decidere esclusivamente sul *quomodo* della pena sostitutiva già individuata, nell'avviso di cui al comma 1 richiede all'UEPE la formulazione del programma di trattamento della pena sostitutiva irrogata e, in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, anche la relativa disponibilità dell'ente.
 7. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il Funzionario incaricato dell'UEPE:
 - a. in caso di condanna alla pena sostitutiva della semilibertà, sulla base della disponibilità prestata dall'imputato a svolgere le attività di cui all'art. 8 comma 1 lett. b) accertata mediante colloquio e/o altri strumenti, ne valuta, unitamente alla Direzione della Casa Circondariale competente, la compatibilità con la permanenza del condannato in carcere determinata dal Tribunale (almeno otto ore al giorno), con particolare riferimento agli orari e agli spostamenti necessari per lo svolgimento delle attività nell'ambito del programma di trattamento individualizzato.
 - b. In caso di condanna alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, sulla base della disponibilità prestata dall'imputato a svolgere le attività di cui all'art. 8 comma 1 lett. b) accertata mediante colloquio e/o altri strumenti, ne valuta la compatibilità con la permanenza del condannato nel domicilio proprio o del nucleo familiare determinata dal Tribunale (almeno dodici ore al giorno), avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro e/o di salute; valuta, inoltre, le indispensabili esigenze di vita e di salute, nell'ambito della statuizione di concessione all'imputato di un minimo di quattro ore al giorno, anche non continuative, durante le quali può lasciare il domicilio; supporta, infine, l'autorità giudiziaria nell'individuazione di adeguate soluzioni abitative, anche comunitarie, in caso di immobile occupato abusivamente ovvero in assenza di idoneo domicilio.
 - c. In caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, raccoglie le informazioni sulle associazioni convenzionate con i Tribunali o direttamente con il Ministero della Giustizia, anche mediante il contributo del referente del lavoro di pubblica utilità dell'Ufficio, nonché dell'ausilio delle banche dati rese disponibili dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e del Portale dei Lavori di Pubblica Utilità reso disponibile sul sito web del Ministero della Giustizia; valuta le competenze professionali e le attitudini lavorative del condannato, anche in relazione al fatto di reato e alle esigenze della struttura dove si svolgerà il lavoro di pubblica utilità; propone al condannato la soluzione migliore e formula d'intesa il programma di trattamento.
 8. All'esito delle attività enucleate nelle lettere a), b), c) del precedente comma, il Funzionario incaricato trasmette il programma di trattamento al Tribunale per l'approvazione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'udienza di *sentencing*; si applica, in quanto compatibile, l'art. 8 comma 4. Tale termine resta valido anche per l'ipotesi disciplinata dall'art. 459 comma 1 ter c.p.p.
 9. In caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, si applica il precedente art. 8 comma 5.
 10. Il Tribunale, ove strettamente necessario, chiede ausilio all'UEPE anche qualora debba acquisire dai soggetti indicati dall'articolo 94 del D.P.R. n. 309/1990, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo, nonché il programma terapeutico, che il condannato abbia già in corso o a cui intenda sottoporsi.

11. Per la formulazione del programma di trattamento, l'UEPE tiene conto dell'eventuale documentazione depositata dalle parti ai sensi dell'art. 545-bis comma 2 ultimo periodo c.p.p., e, all'occorrenza, informa tempestivamente l'autorità giudiziaria procedente.

Art. 10
Aggiornamento periodico

1. Le Parti si impegnano a collaborare per il miglioramento delle prassi operative, nonché ad organizzare incontri periodici, anche da remoto con propri rappresentanti, per analizzare le criticità emerse ed avanzare proposte migliorative, in uno spirito di massima condivisione e collaborazione.
2. Con il consenso di tutte le Parti, il presente protocollo d'intesa può estendersi per adesione ad altre istituzioni interessate.

Art. 11
Comunicazioni istituzionali

1. Le comunicazioni rivolte all'UEPE di Bari per gli scopi istituzionali previsti dal presente Protocollo d'Intesa devono essere effettuate preferibilmente in via telematica all'indirizzo PEC prot.uepe.bari@giustiziacert.it, In alternativa, è possibile recarsi presso la sede dell'Ufficio in Bari, Via D. Marin n. 3, o presso lo Sportello del Tribunale. Saranno comunque utilizzati, in via prioritaria, applicativi telematici, nelle more sviluppati dalla competente Direzione Generale.

Art. 12 Confronto istituzionale

Le parti del protocollo si impegnano a raccogliere e rendere fruibili dai magistrati, dagli avvocati e dall'UEPE, le migliori buone prassi elaborate nel territorio, ivi incluse le soluzioni in concreto adottate e i programmi trattamentali seguiti.

Trani,

Il Presidente del Tribunale di Trani

Il Procuratore della Repubblica di Trani

Il Direttore dell'UIEPE Puglia e Basilicata

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani